

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



ORDINANZA SINDACALE

n. 25/2025 del 05/12/2025

OGGETTO: CONTRASTO AL FENOMENO DEL CONSUMO ED ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE IN LUOGO PUBBLICO - DIVIETO DI CONSUMO E DETENZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE - DIVIETO DI VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano"* ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*,'
- l'art. 54, comma 4 e 4 bis del D. LGS 267/2000 e ss.mm.ii., come novellato dall'art. 8 del richiamato D.L. n. 14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra l'altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale contrastare il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodiche pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;
- che la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni ed assembramenti nel territorio, nelle strade pubbliche e negli spazi aperti al pubblico transito, nonché riflettersi negativamente sulla libera circolazione delle persone sul territorio comunale;

Considerato che:

- il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete;
- i comportamenti sopra indicati rendono evidente la necessità di interventi finalizzati a prevenire e reprimere atteggiamenti e condotte scorretti e prevaricanti, legati all'uso di sostanze alcoliche;
- tali comportamenti assumono maggiore rilevanza durante manifestazioni culturali, sagre ed eventi di aggregazione sociale, dove è più frequente la presenza di persone all'aperto, per cui il consumo smodato di alcool da parte di tali soggetti determina maggiore impatto sulla percezione di insicurezza e di degrado e contrasta con le azioni in programma per il recupero del territorio di Fonte Nuova;

- la concentrazione di persone e pubblici esercizi durante manifestazioni culturali, sagre ed eventi di aggregazione sociale nell'area in oggetto rende difficoltosa la individuazione di responsabilità personali nei casi di comportamenti incivili o illeciti;
- la zona di Fonte Nuova è frequentemente teatro di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano;
- sempre più frequenti sono le segnalazioni di presenza di gruppi di persone che si ritrovano con bevande alcoliche monopolizzando gli spazi pubblici, creando degrado e disagio;
- è altresì diffuso l'abbandono di contenitori al suolo dopo averne consumato il contenuto, fatto questo che incide negativamente sul decoro delle aree urbane di riferimento, costituendo un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito degli Enti Locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti, avventori ed attività economiche, contrastando, per le ragioni sopra esposte, il consumo e la vendita eccessivi di alcolici, sussistendo, pertanto, le condizioni di contingibilità, strettamente connesse alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza emessa ai sensi dell'art. 54, comma 4 e 4 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che le misure disposte con il presente provvedimento risultano connesse a finalità di tutela della salute e dell'ambiente e, pertanto, pienamente coerenti rispetto al dettato di cui alla sopra citata normativa, nonché all'impianto normativo vigente, trattandosi di atto confacente ed idoneo a garantire le esigenze di tutela di problematiche di origine sociale, ambientale e culturale, al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute dei residenti, dei frequentatori delle aree in oggetto e dei passanti, nonché della tutela dell'ambiente;

RITENUTO, per le ragioni in premessa specificate, che:

- sussista la necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'assunzione non moderata di sostanze alcoliche;
- tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini residenti o frequentatori abituali delle aree sopra indicate, i quali lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla tranquillità;
- sussistono le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla attualità delle esigenze di prevenzione e repressione dei fenomeni descritti;

CONSIDERATO che analoghi provvedimenti emanati in altri periodi dell'anno hanno consentito di gestire le problematiche in oggetto;

VISTI:

- l'art. 3, comma 1 lett. d) del D.L. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011, secondo cui *“Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere e d è permesso tutto ciò che espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”*;
- l'art. 31 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, in base la quale “secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di

qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali”;

- l'art. 50, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 bis dell'articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;
- la legge 30 marzo 2001, n. 125 “*Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati*”;
- l'art. 7, comma 15 bis, del D. Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- Il decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998 e ss.mm.ii., recante “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. co. 4 della Legge 59/97”,
- Il Testo Unico del Commercio approvato con Legge della Regione Lazio n. 22 del 06.11.2019,
- LO STATUTO DEL COMUNE DI FONTE NUOVA;

ATTESO CHE Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., viene preventivamente trasmesso alla PREFETTURA DI ROMA, inoltre ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la presente Ordinanza costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale, non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa;

RICHIAMATO il disposto del sopra citato art. 54 comma 4 del D. Lgs 267/2000, a norma del quale, i relativi provvedimenti “*sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione*”,

PRESO ATTO che in data odierna è stata data la preventiva comunicazione al Prefetto di Roma, ai sensi della disposizione sopra richiamata;

VALUTATA POSITIVAMENTE l'opportunità, sussistendo i motivi sopra richiamati, di provvedere:

ORDINA

Dalle ore 19:00 alle ore 04:00 a partire da SABATO 06.12.2025 fino a MARTEDE' 06.01.2026 ai titolari o gestori di:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa e su aree pubbliche;
- attività commerciali in sede fissa e attività commerciali alimentari su aree pubbliche;
- attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non; che operano sul territorio del Comune di Fonte Nuova
 - il divieto di somministrazione di qualsiasi tipo di alimento o bevanda in contenitori di vetro, escluse le bevande comprese nelle consegne a domicilio;
 - il divieto di vendita tramite distributori automatici di qualsiasi tipo di alimento o bevanda in contenitori di vetro;

- l'obbligo per i gestori di vendita prodotti tramite distributori automatici di qualsiasi tipo di bevanda alcolica di dotare l'apparecchiatura di vendita con un sistema di riconoscimento elettronico dell'identità, per la tutela dei minori, oppure l'inibizione alla vendita per l'orario indicato;
- l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altri rifiuti, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti i propri locali (inclusi strada, marciapiede, ecc.) e delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- di evitare che gli avventori escano all'esterno del pubblico esercizio e aree di pertinenza con contenitori (bottiglie, bicchieri, ecc.) di vetro; di mettere in atto ogni azione utile per evitare che gli avventori continuino a stazionare nei pressi del proprio locale anche dopo l'orario di chiusura dello stesso, come ad esempio l'esposizione di avvisi, rimozione delle sedute, tavoli ed ogni altro arredo che possa invogliare lo stazionamento;
- E', pertanto, consentita, esclusivamente la somministrazione con mescita in contenitori di carta e/o comunque non utilizzabili impropriamente quali oggetti idonei ad offendere.

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e controllo **a partire da SABATO 06.12.2025 fino a MARTEDÌ 06.01.2026;**

1) a chiunque si trovi nel Comune di Fonte Nuova:

- a. il divieto di depositare anche temporaneamente, abbandonare e disperdere sul suolo pubblico, contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro o altri rifiuti che pregiudichino la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano;

2) ai minori degli anni 18 che si trovino nel Comune di Fonte Nuova

- a. il divieto del consumo, su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, di bevande alcoliche;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 oltre al sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81.

Che in applicazione all'art. 691 c.p. chiunque somministra bevande alcoliche ad una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Qualora il colpevole sia esercente una attività di somministrazione di alimenti e bevande la condanna comporta la sospensione dall'esercizio.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, previa comunicazione al Prefetto e contestualmente trasmesso a:

- Prefettura di Roma;
- Questura di Roma;
- III Distretto Polizia di Stato Fidene Serpentara;
- Compagnia Carabinieri Monterotondo;

- Gruppo Guardia di Finanza Guidonia Montecelio;
- ASL RM5;

Che la vigilanza sull'ottemperanza alla presente Ordinanza sarà effettuata dalle Forze di Polizia, nonché da tutti i soggetti titolari della qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria, competenti sul territorio.

Si avverte altresì che

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 gg dalla pubblicazione del presente atto, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla pubblicazione del presente provvedimento.

05/12/2025

Il Sindaco

Umberto Falcioni

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)